

N. 03162/2008 REG.SEN.
N. 01362/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2008, proposto da:
Rosa Commisso, Antonella Bianca Scarpanti, Alessandra Martinelli,
rappresentati e difesi dagli avv. Laura Civitillo, Giancarlo Murolo, con domicilio
eletto presso la prima in Torino, via Peyron, 13;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Agenzia del Demanio -Torino-;

per l'annullamento

*previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza dell'agenzia del demanio - filiale del piemonte e
valle d'aosta - sede di torino, emessa il 22/7/2008, a firma del direttore della medesima dott. e.
allemanno, con la quale si ordina alla ricorrente lo sgombero del compendio immobiliare sito in
bardonecchia (to) via medail n. 43.*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle
Finanze ed esaminata le relative deduzioni difensive;

Viste le memorie difensive;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze ed esaminata le relative deduzioni difensive;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 18/12/2008 il Referendario Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000 della possibilità di definire il giudizio con rito immediato e sentenza succintamente motivata ai sensi degli artt. 21, comma 9 e 26, comma 4, L. 6.12.1971, n. 1034;

Ritenuta sussistere la giurisdizione di questo Giudice sull'atto di autotutela esecutiva della P.A. assunto ex art. 823 c.c. nell'ambito delle misure di contrasto, aventi ad oggetto immobili, alla delinquenza di stampo mafioso (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, 25.3.2008, n. 1513);

Rilevato che la ricorrente deduce nell'incidente di esecuzione asseritamente pendente l'invalidità del sequestro per mancata trascrizione nel termine di trenta giorni dal deposito;

Constatato in punto di diritto che l'art. 2-quater della L. 31.5.1965, n. 575 in materia di misure di prevenzione e di contrasto alla criminalità di stampo mafioso dispone che "il sequestro, disposto ai sensi dell'art. 2-ter, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici", conseguendone che il rinvio alle forme dettate dal codice di procedura civile per il sequestro presso il debitore o presso il terzo è limitato al sequestro dei mobili e dei crediti, mentre relativamente al sequestro sugli immobili o i mobili registrati la citata norma si limita a prescrivere "la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici" senza indicare alcun termine perentorio per l'esecuzione della trascrizione;

considerato, che, in linea con la delineata opzione ermeneutica, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "il sequestro di beni immobili disposto dal giudice penale in pendenza di un procedimento di applicazione della misura di prevenzione si esegue, a norma dell'art. 2 - quater, l. 31 maggio 1965 n. 575 (aggiunto dall'art. 14 l. 13 settembre 1982 n. 646), secondo le formalità previste per

i pignoramenti immobiliari dall'art. 555 c.p.c., mediante trascrizione del relativo provvedimento nei registri immobiliari” (Cassazione civile , sez. II, 30 marzo 2005, n. 6661, Michalakis e altro c. Min. fin.) e rilevato che l’art. 555 c.p.c. non contiene alcun termine, né ordinatorio né perentorio, per l’esecuzione della formalità della trascrizione del sequestro;

Ritenuto altresì, per principio generale, che l’adempimento della trascrizione assolve ad una mera funzione notiziale, e rammentato che anche la Corte di Cassazione è attestata su questa posizione, avendo già anni addietro precisato che “la trascrizione nel pubblico registro automobilistico assolve esclusivamente a funzioni dichiarative configurando un mero strumento di pubblicità e di tutela inteso a dirimere i conflitti tra persone aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene” (Cassazione penale , sez. I, 02 dicembre 1991, Carpiuteri);

ritenuto, per tutte le suesposte ragioni, che il gravame non si profila assistito da elementi di fondatezza e che debba conseguentemente essere respinto, potendosi quindi definire il giudizio con il rito immediato di cui agli artt. 21, comma 9 e 26, comma 4 della L. 6.12.1971, n. 1034 essendo stato dato alle parti il prescritto avviso come da verbale di Camera di Consiglio;

Ravvisandosi peraltro eque ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le costituite parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti costituite.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 18/12/2008 con l’intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO